



Città di Seregno

NUOVO REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 2 febbraio 2021



NUOVO REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI

Art. 1- Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione e l'uso degli orti urbani del Comune di Seregno.
2. Per "orto urbano" si intende un appezzamento di terreno di proprietà o disponibilità comunale suddiviso in particelle concesse in uso temporaneo per la coltivazione di ortaggi, fiori e frutta per il perseguimento delle finalità e nel rispetto delle norme di seguito dettagliate.
3. Nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità, gli orti urbani sono concessi a soggetti rientranti nelle categorie di seguito definite e a ciascuna delle quali sono riservate delle quote minime al fine di favorire una commistione sociale e generazionale.
4. Il Comune di Seregno attraverso l'iniziativa degli orti urbani, intende promuovere:
 - la realizzazione di iniziative diffuse di agricoltura sociale, tutela ambientale e del paesaggio urbano, favorendo la partecipazione dei cittadini nella valorizzazione di spazi verdi nella consapevolezza ambientale e l'attenzione verso i prodotti agroalimentari;
 - la socializzazione ed i rapporti interpersonali, nonché la valorizzazione delle potenzialità di iniziativa e di auto organizzazione, capaci di soddisfare le esigenze sociali, ambientali e culturali della Comunità;
 - il benessere cognitivo e psicologico dei cittadini;
 - un'opportunità di sostegno all'economia dei nuclei familiari attraverso l'autoproduzione di ortaggi che rappresenti una voce di risparmio sulla spesa alimentare delle famiglie coinvolte;
5. Il Comune di Seregno intende inoltre disporre di regole certe in ordine alle modalità di affidamento, alla durata dell'assegnazione e alla definizione di norme comportamentali per la corretta gestione delle aree comunali adibite ad orti.

Art. 2- Individuazione degli orti urbani

1. Alla data d'approvazione del presente Regolamento gli orti urbani nel territorio comunale sono costituiti da quattro appezzamenti ubicati ai seguenti indirizzi:
 - Vicinale delle Vigne;
 - Via Crocefisso;
 - Via Emilia;
 - Via Asti.
2. Ciascun appezzamento è costituito da particelle d'uso esclusivo e parti e strutture comuni.

3. Lo *standard* di superficie per la particella d'uso esclusivo è di circa 50 mq; particelle con superficie dimezzata sono da assegnarsi prioritariamente alle famiglie monocomponenti.
4. Le particelle sono concedibili a soggetti rientranti nelle categorie definite all'art.4 al netto delle porzioni di superficie destinate a progetti speciali ai sensi dell'art.8.

Art. 3 - Modalità di concessione

1. La concessione avviene in base a graduatorie formate a conclusione della procedura prevista da apposito bando pubblicato per almeno 30 giorni all'Albo Pretorio, sul sito *internet* del Comune e tramite manifesti murali.
2. L'attribuzione della particella è a discrezione del Comune, possibilmente soddisfacendo l'eventuale preferenza espressa dal richiedente o privilegiando la vicinanza alla residenza.
3. In caso di non accettazione dell'assegnazione il richiedente, al secondo rifiuto, viene escluso dalla relativa graduatoria.
4. La validità delle graduatorie è di cinque anni; alla loro scadenza o in caso di esaurimento anticipato si procede con un nuovo bando.

Art. 4 - Requisiti richiesti

1. Per poter presentare domanda di concessione di un orto urbano il richiedente, alla data di pubblicazione del bando, deve rientrare in una delle seguenti categorie ed essere in possesso dei requisiti specificati.
2. Requisiti richiesti per l'assegnazione, comuni alle categorie A, B, C e D:
 - essere persona fisica maggiorenne residente nel Comune di Seregno;
 - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altro terreno coltivabile nel territorio comunale, ove per "terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 50mq, anche se costituisce pertinenza dell'unità immobiliare di residenza;
 - essere in grado di coltivare l'orto personalmente;
 - assenza di revoche per gravi motivi di una precedente assegnazione;
 - assenza di condanne civili o penali, passate in giudicato, per reati contro l'ambiente o comunque tali da impedire la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
 - a) categoria A "**Cittadini ultrasessantenni**", requisito caratterizzante richiesto:
 - aver compiuto 60 anni di età;
 - b) categoria B "**Cittadini single**", requisiti caratterizzanti richiesti:
 - avere un'età inferiore a 60 anni e risultare famiglia monocomponente, come da certificazione anagrafica;
 - c) categoria C "**Famiglie con minorenni**", requisiti caratterizzanti richiesti:
 - appartenere a un nucleo familiare con uno o più componenti minorenni, come da certificazione anagrafica;
 - d) categoria D "**Cittadini in condizioni diverse dalle categorie A, B e C**", requisito caratterizzante richiesto: nessuno.

Art. 5 – Criteri di attribuzione dei punteggi

1. Per la formazione delle graduatorie di cui all'art.3, alle domande di concessione è assegnato un punteggio in base ai criteri di seguito specificati:

a) categoria A "Cittadini ultrasessantenni" – per ogni appezzamento quota riservata di circa il 40% delle particelle

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fascia ISEE	fino a 6.000 €	3
	oltre 6.000 fino a 11.000 €	2
	oltre 11.000 fino a 15.000 €	1
Famiglia monocomponente		2
Presenza, nel nucleo familiare, di un componente con disabilità		2
Non essere mai stati assegnatari di orti urbani nel Comune di Seregno		3

b) categoria B "Cittadini *single*" – per ogni appezzamento quota riservata di circa il 15% delle particelle

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fascia ISEE	fino a 6.000 €	3
	oltre 6.000 fino a 11.000 €	2
	oltre 11.000 fino a 15.000 €	1
Non essere mai stati assegnatari di orti urbani nel Comune di Seregno		3

c) categoria C "Famiglie con minorenni" – per ogni appezzamento quota riservata di circa il 30% delle particelle

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Numero componenti < 18 anni	1	1
	2 o più	2
Almeno un componente < 14 anni		1
Fascia ISEE	fino a 6.000 €	3
	oltre 6.000 fino a 11.000 €	2
	oltre 11.000 fino a 15.000 €	1
Presenza, nel nucleo familiare, di un componente con disabilità		2
Non essere mai stati assegnatari di orti urbani nel Comune di Seregno		3

d) categoria D "Cittadini in condizioni diverse dalle categorie A, B, e C" – per ogni appezzamento quota riservata di circa il 15% delle particelle

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Richiedente di età inferiore a 26 anni		1
Fascia ISEE	fino a 6.000 €	3
	oltre 6.000 fino a 11.000 €	2
	oltre 11.000 fino a 15.000 €	1
Presenza, nel nucleo familiare, di un componente con disabilità		2
Non essere mai stati assegnatari di orti urbani nel Comune di Seregno		3

2. Qualora il richiedente non alleggi alla domanda il modello ISEE, per il relativo criterio è assegnato un punteggio complessivo pari a 0.

3. A parità di punteggio totale, nell'ordine costituiscono titolo di preferenza il reddito ISEE più basso e, in seguito, la data di presentazione della domanda al protocollo.

4. Nel caso di mancanza di domande per una categoria le quote non assegnate della stessa sono trasferite proporzionalmente alle altre categorie.

Art. 6 - Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto

1. La concessione ha una durata di 5 anni e si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica a uso orto urbano; alla scadenza essa non si rinnova automaticamente però l'ex concessionario o un componente del nucleo familiare può partecipare al nuovo bando.
2. Per le concessioni già in essere alla data di approvazione del presente Regolamento perdura la scadenza naturale dei 10 anni di cui all'art.15 del precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.17 del 6.3.2012.
3. La particella viene consegnata in uso al richiedente, che deve coltivarla direttamente e con continuità, e non è cedibile né trasferibile a terzi a nessun titolo; possono collaborare col concessionario i componenti del nucleo familiare risultanti da certificazione anagrafica o, in casi particolari e per periodi limitati, persone autorizzate dall'amministrazione comunale.
4. In caso di decesso o rinuncia del concessionario la particella deve essere riconsegnata; entro la scadenza naturale dei 5 anni è ammesso il subentro esclusivamente per un componente del nucleo familiare ultrasessantenne per la categoria A e per un componente maggiorenne del nucleo familiare per la categoria C.
5. Può essere concessa una sola particella per nucleo familiare.
6. La particella d'uso esclusivo è consegnata libera e ad essa è associato un deposito per attrezzi e materiale; la concessione contempla anche la condivisione delle parti e strutture comuni dell'appezzamento delle quali i concessionari sono corresponsabili.
7. Il Comune è sollevato da responsabilità civile e penale per danni, furti, atti vandalici, manomissioni o interruzione di servizi che si verificano nell'orto urbano concesso, nonché per eventuali infortuni occorsi ai concessionari o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 7 – Canone e spese

1. La concessione avviene a fronte dei pagamenti di un canone annuo a titolo di concorso nella gestione nonché delle spese per il consumo di acqua attinta dall'acquedotto e di eventuali spese di manutenzione.
2. Il canone annuo è stabilito in 50 € che il concessionario deve versare per il primo anno entro 15 giorni dalla data di avvenuta consegna della particella; per gli anni successivi i versamenti devono avvenire anticipatamente entro l'11 novembre ("San Martino").
3. Contestualmente al canone, deve inoltre anticipare una somma pari a 30 € all'anno per il consumo di acqua; a fine anno sarà contabilizzato l'effettivo consumo e saranno conguagliate le spese.
4. Per le particelle con superficie ridotta di cui all'articolo 2, comma 3, gli importi di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono dimezzati.

5. Le spese per il consumo di acqua sono dovute a partire dall'anno 2022, sia per le nuove concessioni che per quelle già in essere alla data di approvazione del presente Regolamento.
6. Le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dei concessionari; le spese di manutenzione straordinaria dovute a incuria, invece, sono valutate dal competente Assessorato al fine di stabilire eventuale concorso dei concessionari.

Art. 8 – Orti destinati a progetti speciali

1. Con la parcellizzazione degli appezzamenti la Giunta comunale può riservare particelle o porzioni di superficie alla realizzazione dei seguenti progetti speciali.

2. **“Orti riservati alle organizzazioni della società civile per uso didattico o terapeutico”**

Requisiti richiesti:

- per i legali rappresentanti, assenza di condanne civili o penali, passate in giudicato, per reati contro l'ambiente o comunque tali da impedire la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- presentazione di un progetto sull'utilizzo didattico e/o terapeutico degli orti che si chiedono in assegnazione.

Criterio di assegnazione:

- valutazione del progetto da parte dell'Amministrazione comunale e successiva sottoscrizione di una convenzione;

Durata della concessione:

- da definirsi in convenzione, non superiore a 5 anni.

Canone e spese:

- da definirsi in convenzione.

3. **“Orti a disposizione dei Servizi sociali”**

Criterio di assegnazione:

- l'assegnazione dell'orto è effettuata su richiesta dei “Servizi sociali” che valutano la situazione di particolare disagio psico-sociale, sanitario e/o economico del soggetto interessato;

Durata della concessione:

- da definirsi nella richiesta dei “Servizi sociali”, non superiore a 5 anni.

Canone e spese:

- da definirsi nella richiesta dei “Servizi sociali”.

4. **“Orti finalizzati allo scambio intergenerazionale e al coinvolgimento della cittadinanza”**

Progetti speciali gestiti direttamente dal Comune, ovvero in collaborazione con scuole o altre istituzioni, per favorire lo scambio intergenerazionale tramite esperienze di lavoro condivise e raccogliere l'interesse di singoli cittadini, anche non concessionari, che desiderassero partecipare all'iniziativa degli “orti urbani”.

Art. 9 – Norme per l'utilizzo degli orti urbani

1. Alla consegna della particella l'ufficio comunale competente consegna una copia del presente Regolamento; il concessionario, depositando una firma per ricevuta, si impegna anche per conto del nucleo familiare a rispettare obblighi, divieti e condizioni ivi stabiliti.

2. Per individuare la particella d'uso esclusivo e il relativo deposito pertinenziale nonché per una generale descrizione dello stato autorizzato dei luoghi, assieme al Regolamento viene consegnata una planimetria dell'appezzamento.

3. **Comportamento generale**

I concessionari e tutte le persone che accedono agli appezzamenti sono tenuti a comportarsi in modo corretto, decoroso e improntato al buon senso, evitando di svolgervi attività non pertinenti con le finalità degli "orti urbani".

In particolare:

- a) non utilizzare i prodotti delle coltivazioni per lo svolgimento di attività commerciali o comunque a finalità lucrative;
- b) non avvalersi di manodopera retribuita;
- c) non danneggiare né prelevare prodotti delle particelle concesse ad altri;
- d) evitare schiamazzi e attività che, specialmente nelle prime ore mattutine, possano arrecare disturbo alle abitazioni vicine;
- e) non introdurre cani o altri animali;
- f) non accendere fuochi, fatta eccezione per eventi eventualmente organizzati in collaborazione col Comune;
- g) non tenere bombole di gas, infiammabili, gruppi elettrogeni o altri elementi che possano costituire pericolo;
- h) non sono ammessi attrezzi impropri e inidonei;
- i) non accedere con automezzi o motocicli;
- j) non scaricare materiali inquinanti o nocivi né rifiuti sia negli orti che all'esterno;
- k) l'accesso è consentito dall'alba al tramonto;
- l) non è ammesso l'accesso a persone estranee o non autorizzate dal Comune;
- m) non sostituire la serratura del cancello d'ingresso e non fornire a estranei copia delle chiavi;
- n) consentire al personale incaricato dal Comune di accedere alle particelle in qualsiasi momento;
- o) segnalare tempestivamente all'ufficio comunale competente anomalie o malfunzionamenti;
- p) pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone ed eventuali spese.

4. **Stato dei luoghi**

In linea di principio generale non dev'essere alterato l'assetto dei luoghi e delle strutture, sia d'uso esclusivo che nelle parti comuni. Eventuali modifiche saranno realizzate dal Comune ovvero dai concessionari ma comunque da concordare con l'ufficio comunale competente.

In particolare:

- a) rispettare i confini e le quote altimetriche delle particelle;
- b) non realizzare recinzioni al di fuori di quelle autorizzate e individuate sulle planimetrie consegnate;
- c) non occupare o coltivare anche parzialmente i camminamenti;
- d) nelle particelle è vietato pavimentare zone o vialetti con qualsivoglia materiale;
- e) non realizzare pergolati, strutture permanenti o qualsiasi tipo di costruzione;
- f) non occultare la vista delle particelle con teli, steccati o siepi. Soltanto lungo i lati perimetrali dell'appezzamento è ammessa una rete di tipo "ombreggiante" color verde di altezza pari a 120cm;
- h) non effettuare allacciamenti o modifiche alle reti elettrica, idrica o fognaria.

5. **Attività manutentive e decoro**

I concessionari devono garantire interventi costanti di manutenzione ordinaria, da concordare con l'ufficio comunale competente per la scelta di materiali e colori, sia delle particelle d'uso esclusivo che delle parti e strutture comuni.

In particolare:

- a) pulizia dei camminamenti, con diserbo manuale delle erbe infestanti, stesa del ghiaietto e sgombero della neve, con particolare riguardo ai tratti prospicienti la particella e il deposito in uso;
- b) taglio della vegetazione sporgente da e verso fondi limitrofi;
- c) rinnovo ogni tre anni delle superfici esterne in legno dei depositi e delle strutture comuni mediante la stesura di apposito impregnante;
- d) piccole riparazioni degli impianti idrico e fognario, dei depositi e delle strutture comuni;
- e) pulizia dei servizi igienici e dotazione dell'occorrente per il loro utilizzo;
- f) non introdurre materiali di risulta o comunque eccedenti le necessità della coltivazione;
- g) conservare gli attrezzi o qualsivoglia materiale negli appositi depositi senza creare accumuli all'aperto, eccezion fatta soltanto per il fusto dell'acqua e per i tutori delle coltivazioni che possono essere conservati nella particella in posizione orizzontale;
- h) mantenere sia la particelle d'uso esclusivo che le parti comuni in stato decoroso e ordinato durante tutto l'anno.

6. Attività agricola

Nelle particelle d'uso esclusivo non è ammesso svolgere attività diversa dalla coltivazione orto-flori-frutticola.

In particolare:

- a) è preferibile adottare metodi di coltivazione manuali ed ecologici, comunque sono vietati:
 - concimazione non organica;
 - diserbanti di qualsiasi tipo;
 - prodotti fitosanitari dannosi per l'ambiente e la fauna utile;
 - prodotti tossici, nocivi o irritanti per l'uomo;
 - b) i tutori delle coltivazioni devono avere un'altezza massima di 200cm ed essere costituiti da paletti provvisori in legno o simili e altri materiali biodegradabili, escludendo l'impiego di reti metalliche;
 - c) è consentito allestire coperture antigrandine con un'altezza massima di 200cm e costituite da rete color verde sostenuta da paletti, o strutture leggere da concordare con l'ufficio comunale competente, che dovranno poter essere rimossi al termine della stagione estiva;
 - d) sono vietate le serre, mentre sono consentiti tunnel, semenzai e simili con un'altezza massima di 80cm e realizzati con strutture leggere;
 - e) non sono consentite coltivazioni in cassoni tranne che in casi particolari di difficoltà motoria su autorizzazione dell'ufficio comunale competente;
 - f) sono ammessi alberi da frutto a condizione che:
 - si tratti di essenze non invasive (quindi non sono ammessi fichi, gelsi, kiwi, noccioli, etc.) con le seguenti forme d'allevamento:
 - i. a spalliera lungo i lati perimetrali dell'appezzamento;
 - ii. con altre forme ad almeno 150 cm dai confini e non più di quattro esemplari nel caso di particelle *standard*, non più di due esemplari per particelle con superficie dimezzata;
 - iii. in entrambi i casi con altezza massima di 150 cm nel momento della potatura invernale;
 - il concessionario si impegni a rimuoverli a propria cura e carico al momento della riconsegna della particella nel caso in cui il Comune lo richieda;
 - g) sono vietate le essenze infestanti (alloro, bambù, etc.);
 - h) non è ammesso l'incolto senza debita giustificazione per più di sei mesi.
- La coltivazione degli alberi è prevista altresì nelle aree comuni e nelle superfici eventualmente adibite a frutteto secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente.

7. Acqua e rifiuti

- a) Usare l'acqua con diligenza, in modo appropriato e senza sprechi, e in particolare nella stagione estiva osservare le limitazioni della specifica Ordinanza sindacale;
- b) è promossa la raccolta dell'acqua piovana tramite l'utilizzo di cisterne posate dal Comune;
- c) evitare modi d'irrigazione errati, dispersivi, non presidiati o in orari inadatti;
- d) è consentito collocare in ciascuna particella non più di un fusto della capacità massima di 200 litri per l'accumulo di acqua, munito di coperchio o rete antizanzare;
- e) non versare prodotti inquinanti nei lavandini o nei tombini;
- f) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata. I rifiuti devono essere esposti a bordo strada o smaltiti con le stesse modalità in uso per le abitazioni e qualora esposti in modo non conforme non verranno raccolti e causeranno l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- g) per gli scarti vegetali derivanti dall'attività agricola è auspicabile la prassi del "compostaggio" esclusivamente all'interno della particella assegnata; non è ammesso il deposito di scarti su superfici comuni. La produzione di *compost* deve essere gestita in modo da evitare odori, degrado, incuria anche nei confronti delle abitazioni vicine.

Art. 10 – Controllo

- 1. Il controllo degli orti urbani è affidato all'ufficio comunale competente, il cui dirigente o suo delegato ha facoltà di inviare diffide e/o ordinanze ai concessionari inadempienti.
- 2. Sono pertanto effettuati periodici controlli per verificare la conduzione e lo stato generale delle particelle e delle parti comuni, redigendo apposita relazione.

Art. 11 – Revoca e interruzione della concessione

- 1. In caso di inosservanza anche di una sola delle norme elencate nell'art. 9 viene emessa formale contestazione nei confronti del concessionario con diffida a osservarle.
In caso di grave o reiterata inosservanza, nonché in caso di perdita dei requisiti comuni di cui all'art. 4 comma 2 o il mancato rispetto di quanto stabilito dai progetti speciali di cui all'art. 8, è avviata la procedura per la revoca della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.
- 2. Gli orti del tempo libero rientrano nella piena disponibilità del Comune e la concessione può essere revocata anche per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi di pubblico interesse.
- 3. Il Comune ha altresì facoltà di interrompere temporaneamente le concessioni per poter eseguire negli appezzamenti lavori di manutenzione e riqualificazione compresa una diversa ripartizione delle particelle.
- 4. Sia la revoca che l'interruzione non comportano in nessun caso indennizzi a carico del Comune.

Art. 12 – Riconsegna della particella

- 1. Alla scadenza, rinuncia o revoca della concessione, il concessionario deve riconsegnare sia la particella d'uso esclusivo che il relativo deposito o porzione pertinenziale liberi e sgomberi da attrezzi e materiali di qualsiasi tipo.

2. All'ex concessionario vengono addebitate le spese arretrate non corrisposte e quelle necessarie per eventuali sgombero e ripristino dei luoghi nonché applicate eventuali sanzioni per danni allo stesso imputabili.
3. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 13 - Formazione e iniziative

1. Il Comune promuove annualmente percorsi di informazione e formazione, mirati a fornire conoscenze pratico-operative per la coltivazione degli orti secondo i principi della sostenibilità ambientale nonché per la trasformazione dei prodotti e di educazione alimentare, e altre iniziative aperti anche alla cittadinanza non concessionaria.
2. E' ad ogni modo auspicabile che l'iniziativa degli orti urbani ingeneri un reciproco e positivo scambio di conoscenze ed esperienze, anche per tramandare le tradizioni, la cultura del lavoro manuale e le buone prassi dei più anziani.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga tutti i precedenti ed entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la Deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento sarà consegnato anche agli attuali assegnatari affinché ne rispettino i contenuti.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si richiamano le norme dettate dal Codice civile.